

OSSERVATORI ONLINE

LA CORTE COSTITUZIONALE RAPPORTO DI LAVORO

PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017

Massimo Pallini (*)

SOMMARIO: 1. Illegittimità costituzionale della indisponibilità dei posti dirigenziali nelle Regioni e nelle Province autonome imposta dalla legge di stabilità 2016. — 2. Legittimità della decurtazione dei compensi variabili spettanti all'Avvocatura di Stato per le cause transatte o decise con compensazione delle spese. — 3. Illegittimità della esclusione della possibilità dei docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale di partecipare ad altri concorsi pubblici per assunzioni sempre nella scuola statale. — 4. Applicabilità della solidarietà di cui all'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, anche alla subfornitura.

1. — *Illegittimità costituzionale della indisponibilità dei posti dirigenziali nelle Regioni e nelle Province autonome imposta dalla legge di stabilità 2016* — Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Veneto hanno promosso questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge di stabilità 2016 per violazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione, nonché degli artt. 117, cc. 3 e 4, 116, 119 e 120 Cost. laddove la legge statale ha disposto anche per le amministrazioni regionali che fossero resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e di seconda fascia vacanti alla data del 15 ottobre 2015 e che cessassero di diritto, con risoluzione dei relativi contratti, gli incarichi conferiti dopo detta data e prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2016) a copertura dei posti dirigenziali resi indisponibili. La Corte cost. ha ritenuto fondata la questione in riferimento all'art. 117, c. 4, Cost. (1) ribadendo il suo costante orientamento secondo cui i profili pubblici-

(*) Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università di Milano.

(1) Corte cost. 14.7.2017, n. 191 – Pres. Grossi, Est. Sciarra:

1) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;*

2) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi*

stico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale «rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione» (sent. n. 149 del 2012; sent. n. 63 del 2012). Nel disciplinare l'indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e di seconda fascia, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali conferiti tra il 15 ottobre 2015 e il 1° gennaio 2016, la norma impugnata è stata ritenuta dalla Consulta appunto riconducibile a detta competenza residuale delle Regioni ex art. 117, c. 4, Cost., in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, entro cui si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo (sent. n. 310 del 2011; sent. n. 324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sent. n. 105 del 2013) e la durata degli stessi. Il legislatore statale è legittimato a intervenire in queste materie solo per fissare principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione (sent. n. 105 del 2013; sent. n. 251 del 2016). Le norme impuginate invece dettano previsioni quanto mai detta-

terzo e quarto, 118 e 119, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1, 16 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso n. 10 del 2016, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97 e 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso n. 20 del 2016;*

4) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 505 e 510, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1, 16 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 266 del 1992, e all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., «in quanto maggiormente favorevoli», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

5) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 512 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lettera a, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»), 515 (nel testo antecedente e in quello successivo alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lettera c, della legge n. 232 del 2016), 516 e 517, della legge n. 208 del 2015, promosse, in rife-*

gliate e penetranti anche in merito alla cessazione *ope legis* degli incarichi e alla risoluzione dei contratti, e incidono direttamente sul conferimento e sulla durata degli incarichi dirigenziali: aspetti devoluti alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa. La Regione Veneto ha impugnato la legge finanziaria 2016 nella parte in cui blocca, per il biennio 2017-2018, la possibilità per le Regioni e gli enti locali «virtuosi» di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato prescindendo dal limite del 25% del personale cessato nell'anno precedente. La Consulta ha invece ritenuto non fondata questa diversa questione ri-

rimiento agli artt. 8, numero 1, 16, 79, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», agli artt. 116, 117, quarto comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 548 e 549, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 9, numero 10, 16, 79, 80, 81, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), al d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 574 del 1988, al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474», all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità», e agli artt. 116, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 9, numero 10, e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, terzo comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 469, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1, 16, 79, commi secondo e quarto, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1, 79, commi secondo e quarto, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 470, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1, 9, numero 10, 16, 79, commi secondo e quarto, 80, 81 e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, al-

levando che per ragioni di coordinamento finanziario ben può il legislatore statale imporre in via transitoria agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, atti a contenere il tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti (sent. n. 36 del 2004). La norma impugnata incide appunto su un aggregato rilevante della spesa corrente, che si identifica nella spesa per il personale: voce di importanza strategica, nelle sue molteplici componenti, per l'attuazione del patto di stabilità interno (sent. n. 169 del 2007). La disciplina prefigurata dal legislatore reca principi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei requisiti che la giurisprudenza costitu-

l'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 197 del 1980, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 e all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1, 9, numero 10, 79, commi secondo e quarto, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 672, della legge n. 208 del 2015, trasferita sull'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1, 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

10) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 675 e 676, della legge n. 208 del 2015, nel testo abrogato dall'art. 43, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), estese all'art. 15-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), introdotto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 97 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1, 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe.*

zionale ha individuato per escludere l'illegittimità delle misure limitative dell'autonomia regionale giacché essa non prevede in modo esaustivo strumenti e modalità di perseguimento degli obiettivi, comunque rimessi all'apprezzamento delle Regioni, e presenta un carattere transitorio e delimitato nel tempo, circoscritto al biennio 2017-2018; periodo in cui si ripristina la vigenza della regola generale e si sospende l'applicazione di una disciplina derogatoria più flessibile, legata a situazioni di modesta incidenza della spesa del personale rispetto alla spesa corrente. Quanto all'identificazione della materia, la Corte ha richiamato la sua giurisprudenza che ha ricondotto i limiti ai trattamenti accessori ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 61 del 2014), attribuiti alla competenza concorrente. Le limitazioni in esame, ad avviso della Consulta, investono appunto un settore rilevante della spesa per il personale e, in particolare, la componente che riguarda una delle due grandi parti in cui si suddivide il trattamento economico del personale pubblico (sent. n. 215 del 2012).

2. — *Legittimità della decurtazione dei compensi variabili spettanti all'Avvocatura di Stato per le cause transatte o decise con compensazione delle spese* — Alcuni Tar hanno sollevato questione della legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, nella parte in cui ha modificato la disciplina dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato. Il trattamento economico degli avvocati e procuratori dello Stato si compone, essenzialmente, di due diverse voci: una fissa, costituita dallo stipendio tabellare; un'altra di natura variabile perché dipendente dalla sorte del contenzioso. La norma censurata stabilisce che i compensi variabili debbano essere computati ai fini del raggiungimento della soglia retributiva massima alle dipendenze delle p.a. (art. 23-ter, d.l. n. 201 del 2011) e non debbano essere quantificati in ragione della ripartizione delle competenze legate a cause definite con compensazione o transatte senza spese a carico della controparte, ma solo qualora vi sia soccombenza della controparte. In quest'ultimo caso il diritto alla ripartizione è limitato al 50% delle somme recuperate; la restante parte è destinata, in misura del 25%, a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato; la residua quota, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Nulla prevede spetta agli avvocati dello Stato per le ipotesi di compensazione integrale o di transazione senza spese, una volta abrogata la normativa previgente. La Corte ha ritenuto infondata la censura di violazione dell'art. 77 Cost. per il ricorso alla decretazione d'urgenza per estraneità delle disposizioni

in esame rispetto alle altre materie del decreto legge che le contiene (2). La Corte, già con la sent. n. 133 del 2016, ha rilevato che detto decreto detta coerentemente diverse misure tutte volte a favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici e alla rimodulazione e contenimento di emolumenti economici accessori. La congiuntura economica e finanziaria nella quale la disposizione è stata dettata conferma la sussistenza del presupposto della straordinaria necessità e urgenza per legittimare il Governo a intervenire con decreto legge. La Corte ha parimenti rite-

(2) Corte cost. 10.11.2017 n. 236, – Pres. Grossi, Est. Barbera:

1) *dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3 e 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise e dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;*

2) *dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2, 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., e del comma 4 dello stesso articolo in relazione all'art. 2 Cost., sollevate dal Tar Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

3) *dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 9, commi 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53, Cost., e dal Tar Puglia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;*

4) *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2, 4 e 8, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevata dal Tar Campania in riferimento agli artt. 35, 42 e 97 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

5) *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevata dal Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

6) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, dal Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dal Tar Puglia, dal Tar Molise e dal Tar Campania, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;*

7) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 4, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dal Tar Puglia, dal Tar Molise e dal Tar Campania, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;*

nuto infondata la censura di violazione dell'art. 3 Cost. Secondo alcuni rimettenti, le disposizioni censurate violerebbero il principio di uguaglianza per la irragionevole discriminazione tra avvocati dello Stato e avvocati di altre amministrazioni pubbliche avuto riguardo alla prevista decurtazione degli onorari, giacché questi ultimi, a differenza dei primi, hanno conservato il diritto a percepire emolumenti legati sia all'ipotesi del «riscosso» che a quella del «compensato» in misura integrale. La Corte ha però rilevato l'inidoneità del *tertium comparationis* giacché le due categorie poste a raffronto, avuto riguardo ai relativi *status* giuridici ed economici, presentano connotazioni eterogenee, tali da inficiare il giudizio di comparazione richiesto. Inoltre la Corte ha escluso che la misura censurata debba ritenersi di natura tributaria. Tale natura ricorre laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse a un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. Ad avviso della Consulta, invece, nel caso in esame non sussistono i primi due dei tre indici sopra elencati. Né sussiste in tal caso, secondo i giudici costituzionali, la lesione del legittimo affidamento, considerato che la norma limita l'applicabilità delle nuove disposizioni alle sole pretese patrimoniali inerenti a prestazioni rese in giudizi definiti con provvedimento depositato (o con una transazione formalizzata) in data successiva alla

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria e dal Tar Campania, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., e dal Tar Puglia in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2, 4 e 8, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal Tar Puglia, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e dal Tar Campania, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla richiamata Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la stessa legge n. 848 del 1955, con le ordinanze indicate in epigrafe;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2, 4 e 8, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevata dal Tar Campania in riferimento all'art. 36, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

entrata in vigore del decreto. Quanto al «riscosso», l'operatività della novella è stata altresì subordinata alla avvenuta adozione dei parametri di rendimento, demandata alla fonte regolamentare. Quantomeno sino alla data della decisione che definisce il giudizio regolandone anche le spese, il professionista dipendente non può ritenersi titolare di una posizione giuridica soggettiva consolidata, essendo la stessa subordinata all'esito del giudizio stesso; il dipendente vanta solo una aspettativa legata al tenore della normativa di riferimento presente al momento della esecuzione della prestazione.

3. — *Illegittimità della esclusione della possibilità dei docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale di partecipare ad altri concorsi pubblici per assunzioni sempre nella scuola statale* — Il Tar del Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 51, e 97 Cost. nella parte in cui prevede che «ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali». La Consulta ha ritenuto dette questioni fondate (3). La disposizione censurata condiziona il diritto di partecipare al concorso pubblico alla circostanza – «eccentrica» rispetto all'obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità – che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale; di contro, un'analogo preclusione non è prevista per i docenti con

(3) Corte cost. 8.12.2017 n. 251 – Pres. Grossi, Est. Amato:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2017.

contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione. Tale preclusione non può essere giustificata dalla finalità di assorbimento del precariato. Ad avviso della Consulta questo obiettivo è già adeguatamente perseguito dal piano straordinario di assunzioni dal quale è escluso «il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie [...] e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto». L'esclusione dei docenti con contratto a tempo indeterminato oggetto di censura trova invece applicazione nel sistema di reclutamento «a regime», ossia dopo il completamento del piano straordinario di assunzioni. Inoltre questa esclusione non arrecherebbe alcun sostanziale vantaggio in termini di assorbimento del personale precario, in quanto l'accesso ai concorsi dei docenti con contratto a tempo indeterminato darebbe luogo, nel caso di esito favorevole, all'assunzione degli stessi nella «nuova» posizione, con conseguente scopertura della posizione precedentemente ricoperta, che potrebbe, quindi, essere successivamente assegnata ad altri. Nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame confligge non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost.

4. — *Applicabilità della solidarietà di cui all'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, anche alla subfornitura* — L'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel suo comma 2 e per la parte che qui rileva ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, testualmente dispone che «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto...». Sul presupposto che la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori «indiretti», testualmente riferita ai dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore, non si estenda anche ai dipendenti del subfornitore, per la diversità di fattispecie contrattuale tra appalto e subfornitura, la Corte d'Appello di Venezia ravvisa in ciò una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., nonché con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte cost. ha adottato una pro-

nuncia interpretativa di rigetto (4). Anche se dottrina e giurisprudenza di merito sono divise sulla configurazione giuridica e sul più corretto inquadramento sistematico del contratto di subfornitura, in particolare, quanto al profilo della sua autonomia o meno rispetto al contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c., ad avviso della Consulta ciascuno di questi orientamenti (in chiave di riconducibilità o meno del contratto di subfornitura alla cornice concettuale e disciplinatoria dell'appalto e del subappalto) è comunque aperto, e non chiuso, all'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. Una tale estensione costituisce naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come «sottotipo» dell'appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi. Ma, anche nel contesto del diverso orientamento che considera la subfornitura come «tipo» negoziale autonomo, tale premessa interpretativa non è, per lo più, ritenuta preclusiva della applicazione, in via analogica, della disposizione censurata in favore dei dipendenti del subfornitore. La norma denunciata è quindi interpretabile e va correttamente interpretata, in modo costituzionalmente adeguato e coerente agli evocati parametri di riferimento: nel senso che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.

(4) Corte cost. 6.12.2017, n. 254 – Pres. Grossi, Est. Morelli:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

LA CORTE COSTITUZIONALE
SICUREZZA SOCIALE

PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017

Lorenzo Fassina (*)

SOMMARIO: 1. Illegittima l'inammissibilità dell'azione previdenziale per omessa indicazione del valore della causa. — 2. Indennizzo per danni da vaccinazione antinfluenzale raccomandata. — 3. Legittimo il d.l. del 2015 sulla perequazione delle pensioni. — 4. Trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici.

1. — *Illegittima l'inammissibilità dell'azione previdenziale per omessa indicazione del valore della causa* — La Corte costituzionale, con sentenza n. 241/2017 (1), ha stabilito l'illegittimità della previsione che introduce, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., modificato dall'art. 38, c. 1, lett. b, n. 2, del d.l. 6.7.2011, n. 98, conv. in l. 15.7.2011, n. 111, la sanzione di inammissibilità dell'azione previdenziale per omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio, del valore della prestazione dedotta. All'esito del bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, infatti, emerge la manifesta irragionevolezza di tale previsione a fronte dell'esigenza di assicurare il contenimento della liquidazione delle spese di lite entro la soglia del valore della causa; fine che può essere ugualmente raggiunto al momento della definizione della controversia, quando il giudice conosce il valore della prestazione non già in base a quanto dedotto, ma in ragione di quanto deciso. In mancanza, verrebbe così ingiustificatamente compressa, attraverso la disposizione di detta declaratoria in rito, la garanzia di accesso alla tutela giurisdizionale e della sua effettività. L'obiettivo di evitare la strumentalizzazione del processo, attraverso la sanzione di inammissibilità, va infatti bilanciato con la garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale e della sua effettività. L'eccessiva gravità della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine perseguito, comporta, quindi, la manifesta irragionevolezza.

(*) Responsabile Ufficio giuridico e vertenze Cgil nazionale.

(1) Corte cost. 20.11.2017, n. 241 – Pres. Grossi, Est. Prosperetti:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera b, n. 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

lezza dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ultimo periodo, il quale prevede che «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo».

2. — *Indennizzo per danni da vaccinazione antinfluenzale raccomandata* — È illegittimo non prevedere il diritto a un indennizzo in favore di chiunque abbia subito una permanente menomazione dell'integrità psico-fisica a seguito della vaccinazione contro il virus influenzale, purché sia provato il nesso di causalità tra l'una e l'altra. La disposizione sottoposta a giudizio della Corte (art. 1, c. 1, l. 25.2.1992, n. 210) prevede il diritto all'indennizzo solo se la menomazione consegue a una vaccinazione obbligatoria, mentre la vaccinazione influenzale appartiene a quelle raccomandate dalle autorità sanitarie pubbliche. La Corte ha ritenuto che, come accade per quelle obbligatorie, anche la vaccinazione raccomandata antinfluenzale ha l'obiettivo di assicurare la tutela della salute collettiva, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale della popolazione. Pertanto, anche in questo caso esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere dell'eventuale pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo. La sentenza n. 268/2017 (2) in commento precisa, poi, che l'estensione del riconoscimento del diritto all'indennizzo non implica affatto valutazioni negative sul grado di affidabilità scientifica della somministrazione delle vaccinazioni. Al contrario, la previsione dell'indennizzo, sempre che sia accertato un nesso di causalità tra somministrazione del vaccino e menomazione permanente, completa il «patto di solidarietà» tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.

3. — *Legittimo il d.l. del 2015 sulla perequazione delle pensioni* — Il decreto legge n. 65 del 2015 sulla perequazione delle pensioni – emanato in

(2) Corte cost. 14.12.2017, n. 268 – Pres. Grossi, Est. Zanon:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.

attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 – non è una «mera riproduzione» del d.l. n. 201 del 2011 (cosiddetto *Salva Italia*) perché ha introdotto una disciplina «nuova» e «diversa», ancorché temporanea, della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013. In particolare, ha riconosciuto la rivalutazione in misura proporzionale decrescente anche alle pensioni – prima escluse – comprese tra quelle superiori a tre volte il trattamento minimo Inps e quelle fino a sei volte lo stesso trattamento. Non vi è stata, dunque, alcuna violazione del giudicato costituzionale. La pronuncia n. 250/2017 (3) in commento si colloca in continuità con la sentenza n. 70 del 2015, che dichiarò l'illegittimità costituzionale della disciplina del d.l. *Salva Italia*. Secondo la Corte, con quel d.l. il legislatore aveva fatto un «cattivo uso» della propria discrezionalità, bilanciando in modo irragionevole l'interesse dei pensionati alla conservazione del potere d'acquisto delle pensioni con le esigenze finanziarie dello Stato, in quanto «aveva irragionevolmente sacrificato il primo», in particolare quello dei titolari di «trattamenti previdenziali modesti», in nome di esigenze finanziarie «neppure illustrate». Di qui la sollecitazione – con la sentenza n. 70/2015 – di un nuovo intervento legislativo per bilanciare in modo diverso i valori e gli interessi coinvolti, nei limiti di «ragionevolezza

(3) Corte cost. 1.12.2017, n. 250 – Pres. Grossi, Est. Sciarra:

1) dichiara inammissibili gli interventi, in tutti i giudizi, del Codacons (Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori) e di G. P., nella qualità di «pensionato»;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1 e 2 del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 (*Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie Tfr*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117, primo comma – quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa –, e 136 della Costituzione, dai Tribunali ordinari di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, lettera e, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*», come modificato dall'art. 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

e proporzionalità», senza sacrificare nessuno dei due irragionevolmente. Il successivo d.l. n. 65/2015 ha seguito queste indicazioni, ovviamente con effetto retroattivo, seppure limitatamente al biennio 2012-2013. Quanto basta per escludere che i pensionati abbiano potuto fare «affidamento» sulla disciplina immediatamente risultante dalla sentenza n. 70 (tanto più che il d.l. è stato emanato ed è entrato in vigore a distanza di soli 21 giorni dal deposito della sentenza). Secondo la Corte, il blocco della perequazione per due soli anni e il conseguente «trascinamento» dello stesso agli anni successivi «non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale», perseguite dalle disposizioni impugnate. La sentenza ha ribadito che la rivalutazione automatica è uno «strumento tecnico» necessario per salvaguardare le pensioni dall'erosione del loro potere d'acquisto a causa dell'inflazione, e per assicurare nel tempo il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti di quiescenza. Ha ribadito anche che va salvaguardata la garanzia di un reddito che non comprima le «esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale». È su questo «solido terreno» che il legislatore deve muoversi «bilanciando, secondo criteri non irragionevoli, i valori e gli interessi costituzionali coinvolti»: l'interesse dei pensionati a preservare il potere d'acquisto delle proprie pensioni; le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato. In questo bilanciamento il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non può «eludere il limite della ragionevolezza»: principio cardine intorno al quale ruotano le scelte in materia pensionistica. Pertan-

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1, del d.l. n. 65 del 2015, in combinazione con l'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 – come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1 e 2 del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 – «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d ed e, della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2016;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 – come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1 e 2 del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 – «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d ed e, della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con le ordinanze iscritte al n. 242 e al n. 244 del registro ordinanze 2016.

to, se queste scelte si prefiggono risparmi di spesa, questi ultimi devono essere «accuratamente motivati», e cioè «sostenuti da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi». E le Relazioni tecniche sono la cartina di tornasole della razionalità di queste scelte. Ebbene, dalla Relazione tecnica e dalla Verifica delle quantificazioni relative al d.d.l. di conversione del d.l. n. 65/2015 emergono «con evidenza» – diversamente dal *Salva Italia* – le esigenze finanziarie di cui ha tenuto conto il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità. Esigenze che, nell'attuazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici, «sono preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti». Ne è una conferma la scelta «non irragionevole» di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per quelli superiori a sei volte il minimo Inps. «Il legislatore ha dunque destinato le limitate risorse finanziarie disponibili in via prioritaria alle categorie di pensionati con i trattamenti pensionistici più bassi», limitando il blocco a quelli medio-alti (che, per giurisprudenza costituzionale, hanno margini di resistenza maggiori contro gli effetti dell'inflazione).

4. — *Trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici* — In tema di trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti, non è illegittima l'esclusione dal beneficio della maggiorazione del 18 per cento della quota parte di stipendio di importo pari all'ex voce retributiva «indennità integrativa speciale». La Corte costituzionale, con sentenza n. 259/2017 (4), ha quindi dichiarato non fondata la questione di legittimità della norma (art. 220, d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, modificato dall'art. 22 della l. 29.4.1976, n. 177) che, nel determinare il trattamento di quiescenza degli «iscritti al Fondo pensioni», non applicherebbe all'indennità integrativa speciale, pur confluita nello stipendio tabellare, l'incremento del 18 per cento previsto invece per l'ultimo stipendio e per gli assegni e per le indennità pensiona-

(4) Corte cost. 7.12.2017, n. 259 – Pres. Grossi, Est. Sciarra: *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), come modificato dall'art. 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, giudice unico delle pensioni, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione.*

bili espressamente indicati dalla legge. La Corte costituzionale ha rilevato che la norma oggetto di discussione subordina a un'esplicita previsione legislativa l'inclusione di un assegno o di un'indennità nella base pensionabile soggetta a maggiorazione. In difetto di una disposizione espressa, l'incremento del 18 per cento non si applica all'indennità integrativa speciale. Il ruolo primario e ineludibile della legge, chiamata a ponderare, in una prospettiva più generale, i molteplici elementi legati alla determinazione della base pensionabile, deve perseguire l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio del sistema pensionistico, senza sacrificare in maniera sproporzionata la tendenziale correlazione tra pensioni e retribuzioni. Tale scelta non è lesiva dell'adeguatezza e della proporzionalità del trattamento di quiescenza. Il meccanismo prefigurato dalla legge è circoscritto a una singola voce del trattamento previdenziale e non vanifica la rilevanza dell'indennità integrativa speciale, che ha «natura retributiva» e assolve alla «funzione di adeguamento della retribuzione al costo della vita». L'indennità integrativa speciale, pur esclusa dall'incremento del 18 per cento, non cessa di costituire, come parte integrante della retribuzione, una componente utile ai fini del computo della base pensionabile, e per questo la Corte costituzionale ritiene che non vi sia alcun irragionevole scostamento tra pensioni e retribuzioni, tale da compromettere la complessiva adeguatezza e la proporzionalità del trattamento previdenziale, né che sia pregiudicato il nucleo intangibile dei diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

PERIODO II SEMESTRE 2017 (*)

*Stefano Bini, Stefano Cairoli (**)*

SOMMARIO: 1. I contratti collettivi stipulati. — 1.1. Introduzione. — 1.1.1. Contrattazione nazionale. — 1.1.1.1. L'Accordo integrativo del Ccnl metalmeccanici per la definizione dei livelli retributivi mensili (6 giugno 2017). — 1.1.1.2. Il Ccnl metalmeccanici piccola industria (3 luglio 2017). — 1.1.1.3. Il Ccnl orafi e argentieri (20 giugno 2017). — 1.1.1.4. Il «Patto per l'innovazione, la produttività, l'occupabilità e la responsabilità sociale», nel settore chimico-farmaceutico (17 ottobre 2017). — 1.1.2. Contrattazione aziendale. — 1.1.2.1. Il contratto collettivo aziendale Industria macchine automatiche (25 luglio 2017). — 1.1.2.2. Il contratto collettivo aziendale Scm (6 ottobre 2017). — 1.1.2.3. Il contratto collettivo aziendale Bonfiglioli (17 luglio 2017). — 1.1.2.4. Il contratto collettivo aziendale Star (16 giugno 2017). — 1.1.2.5. Osservazioni attorno ai tratti comuni: premi di risultato, *welfare* e sostenibilità. — 2. Le ipotesi di accordo da seguire e altre previsioni contrattuali di rilievo. — 2.1. Gli accordi di riorganizzazione del Ccnl Gruppo Poste italiane (30 novembre 2017). — 2.2. L'ipotesi di rinnovo del Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione (3 dicembre 2017). — 2.3. L'accordo di programma per il rinnovo del Ccnl telecomunicazioni (23 novembre 2017). — 2.4. Altre previsioni contrattuali di rilievo.

1. — *I contratti collettivi stipulati* —

1.1. — *Introduzione* — Nel presente contributo si intende offrire una trattazione per così dire «orizzontale» e al contempo «mirata», tesa a porre in luce alcuni dei tratti comuni rinvenibili tra una selezione di otto accordi intervenuti nel secondo semestre del 2017 o nelle settimane immediatamente precedenti.

Coerentemente con tale finalità, il taglio prescelto è di tipo informativo e l'analisi è circoscritta entro il perimetro di una presentazione snella delle principali novità selezionate. In linea con tale impostazione, si è inteso ri-

(*) Par. 1 a cura di Stefano Bini; par. 2 a cura di Matteo Verzaro; par. 3 a cura di Luisa Rocchi.

(**) Stefano Bini è assegnista di ricerca presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma; Stefano Cairoli è assegnista di ricerca presso la «Sapienza» Università di Roma.

durre al minimo l'apparato di note, al fine di non appesantire lo studio e, dunque, la fruibilità dello stesso.

A valle di una generale illustrazione, si proporranno alcune mirate considerazioni di sintesi aventi a oggetto proprio taluni dei punti di contatto che possono identificarsi tra i contratti selezionati, e che possono dunque contribuire a tracciare, così, la rotta dell'andamento della contrattazione collettiva nel periodo considerato.

1.1.1. — *Contrattazione nazionale* —

1.1.1.1. — *L'Accordo integrativo del Ccnl metalmeccanici per la definizione dei livelli retributivi mensili (6 giugno 2017)* — L'Accordo del 6 giugno 2017 (parti contraenti: Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fiom-Cgil) per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica apporta novità in materia retributiva (anche in tema di tariffe di cottimo e di erogazioni indennitarie), integrando le previsioni già concordate in data 27 febbraio 2017, che erano incentrate sugli strumenti di *welfare* (1).

In merito, è stato previsto che, con la retribuzione di marzo 2017, sia corrisposta a tutti i lavoratori in forza al 1° marzo 2017 una somma, appunto a titolo di *una tantum*, pari a euro 80,00 lordi, suddivisibili in quote mensili.

È, inoltre, previsto – a fronte del mancato incremento dei minimi tabellari – un sistema di cd. *flexible benefits*, in virtù del quale le aziende del settore sono chiamate a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* per un valore pari a euro 100,00 a far data dal 1° giugno 2017, euro 150,00 a far data dal 1° giugno 2018 e euro 200,00 a far data dal 1° giugno 2019.

I lavoratori con riferimento ai quali è previsto il godimento di tali *benefits* sono quelli con contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato, ma, questi ultimi, a condizione che abbiano almeno tre mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi.

È altresì rimessa alla contrattazione aziendale l'istituzione di un premio annuale, determinato con esclusivo riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità e redditività.

1.1.1.2. — *Il Ccnl metalmeccanici piccola industria (3 luglio 2017)* — Nel settore della piccola e media impresa, poi, è meritevole di considerazione l'Intesa del 3 luglio 2017, stipulata dapprima come ipotesi di accor-

(1) In *RGL*, 2017, n. 3, *Osservatorio della contrattazione collettiva*, par. 1.

do da Unionmeccanica-Confapi, Confapi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e poi approvata nel referendum del 24 e 25 luglio 2017.

In essa è prevista la corresponsione, a titolo di *una tantum*, della somma di euro 80,00, a tutti i lavoratori in servizio alla data del 1° luglio 2017.

Pienamente in linea con quanto sopra evidenziato, anche il contratto in parola offre interessanti spunti di riflessioni in materia di cd. *flexible benefits*. Nell'ipotesi di accordo è, invero, contemplata l'attivazione da parte delle aziende del settore di piani di *flexible benefits* per gli anni 2018, 2019 e 2020, sempre per un valore massimo pari a euro 150,00.

Analogamente con quanto sopra, si prevede la possibilità di istituire premi annuali calcolati con riferimento ai risultati conseguiti nell'attuazione dei programmi finalizzati a incrementare la produttività, la qualità, la redditività, la competitività aziendale.

In materia di formazione continua, nell'ipotesi di accordo si riconosce il diritto dei lavoratori a usufruire di permessi retribuiti per la partecipazione a corsi di formazione.

1.1.1.3. — *Il Ccnl orafi e argentieri (20 giugno 2017)* — Di significativo interesse risulta altresì l'Accordo sottoscritto dalle parti sociali il 20 giugno 2017 (decorrenza 1° giugno 2017, parti contraenti: Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil), per il rinnovo del Ccnl delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi.

Anche in questo caso, rilevanti sono gli elementi contrattuali concernenti *una tantum*, premi aziendali, *flexible benefits*.

Proprio come nel caso del Ccnl metalmeccanici, è prevista la corresponsione a tutti i lavoratori – in questo caso, il riferimento è a quelli in servizio alla data del 1° giugno 2017 – di una somma, a titolo di *una tantum*, di importo pari a euro 80,00.

Del pari, analoga è anche la previsione della possibilità di istituire premi annuali calcolati con riferimento ai risultati conseguiti.

E, anche con riferimento all'elemento contrattuale dei cd. *flexible benefits*, il Ccnl in parola offre importanti punti di contatto con quello sopra considerato, giacché è in esso prevista l'attivazione da parte delle aziende del settore di piani di *flexible benefits* (tra gli altri, buoni spesa e servizi di assistenza) per gli anni 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente per un valore massimo pari a euro 100,00, euro 150,00 ed euro 200,00).

È altresì previsto un significativo investimento nella previdenza complementare, giacché l'intesa raggiunta prevede un incremento del contributo aziendale al fondo «Cometa», come anche il riconoscimento, per tutti

i lavoratori e per i loro familiari (conviventi *more uxorio* inclusi), dell'iscrizione al fondo di assistenza sanitaria «metaSalute».

Di non trascurabile rilievo pare, inoltre, il riconoscimento, a tutti i lavoratori non coinvolti in piani di formazione aziendale, del diritto soggettivo alla formazione per una durata pari a 24 ore, con un contributo aziendale di importo massimo pari a euro 300,00.

1.1.1.4. — *Il «Patto per l'innovazione, la produttività, l'occupabilità e la responsabilità sociale», nel settore chimico-farmaceutico (17 ottobre 2017)* — In vista della stipula, nel 2018, del nuovo Ccnl per l'industria chimico-farmaceutica, lo scorso 17 ottobre 2017, le parti sociali del settore (Federchimica, Farindustria, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) hanno sottoscritto il «Patto per l'innovazione, la produttività, l'occupabilità e la responsabilità sociale».

L'accordo presenta profili di interesse, in ragione del fatto che in esso le parti sociali enfatizzano la necessità di mantenere e alimentare un sistema di relazioni industriali partecipativo e moderno, concepito come «strumento di innovazione, a sostegno dello sviluppo e della crescita del sistema delle imprese nel nostro paese, anche nell'ottica della sfida globale».

Tra le «sfide da affrontare» nell'ambito del percorso che – come detto – porterà alla stipula del nuovo Ccnl, le parti sociali hanno posto al centro del confronto la politica industriale, l'industria 4.0, la produttività e l'occupabilità, la responsabilità sociale (operando con ciò riferimento al *welfare*, alla sicurezza, alla salute, e all'ambiente).

In specie, nell'accordo, il tema della produttività viene affrontato con particolare attenzione dalle parti sociali, nella consapevolezza che l'aumento di essa passa necessariamente dall'innovazione e dalla cd. «produttività totale dei fattori», «dipendente sempre più dai fattori di sistema, quelli, cioè, connessi all'innovazione e al contesto istituzionale, che per le imprese chimiche e farmaceutiche sono centrali» (pagina 2 dell'accordo).

1.1.2. — *Contrattazione aziendale* —

1.1.2.1. — *Il contratto collettivo aziendale Industria macchine automatiche (25 luglio 2017)* — Sul versante della contrattazione collettiva di secondo livello, si evidenzia che, nel luglio scorso, è intervenuto il rinnovo del contratto collettivo aziendale della Industria macchine automatiche (Ima): società quotata, leader nel settore della realizzazione di macchinari per la lavorazione e il confezionamento di prodotti di varia natura (*in primis*, alimentari e farmaceutici).

Punti-chiave dell'accordo sono la formazione, la previdenza, il *welfare*, la sostenibilità e l'ambiente.

Più nel dettaglio, le parti hanno riaffermato la volontà di affidare lo sviluppo delle attività formative in capo all'Ente di sviluppo organizzativo della società, al fine di assicurare un'omogenea diffusione delle competenze, con particolare riferimento, in specie, alla lingua inglese. La società si è altresì impegnata a individuare un cd. «paniere *welfare*» di beni e servizi rispondenti alle esigenze dei propri dipendenti, nonché a investire in programmi di efficientamento energetico e di riduzione dell'impatto ambientale.

In materia di premi di risultato, la novità più significativa dell'accordo aziendale in parola è rappresentata dalla previsione della possibilità di «welfarizzare», ovvero di convertire una parte dei premi medesimi in beni e servizi di *welfare*, per un importo massimo pari a euro 500,00.

1.1.2.2. — *Il contratto collettivo aziendale Scm (6 ottobre 2017)* — In data 6 ottobre 2017 è stato sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo integrativo aziendale del Gruppo Scm: azienda affermata nel settore della lavorazione dei materiali e del legno in particolare.

L'accordo interviene nell'ambito di un contesto di relazioni industriali fortemente improntato alla ricerca di soluzioni condivise, al coinvolgimento e alla partecipazione dei lavoratori, attraverso un dialogo costruttivo, teso al miglioramento continuo (Rsu assistita da Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil).

Proprio al riguardo, un significativo ambito di concreta applicazione di tale spirito di dialogo è rappresentato dalla previsione di specifiche procedure di confronto sui temi del *Jobs Act*: nell'accordo viene infatti limitata l'ampia autonomia attribuita dal legislatore al datore di lavoro in materia di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, di *ius variandi* ex art. 2103 c.c., e di utilizzo di strumenti di controllo a distanza. Con riferimento a tutte e tre le ipotesi testé richiamate, l'accordo riconosce al lavoratore il diritto ad attivare un confronto preventivo con l'azienda, con l'assistenza della propria organizzazione sindacale e della Rsu.

Particolarmente enfatizzata è anche l'attenzione alla formazione, con l'istituzione di un registro della formazione, contenente tutti i dati relativi a ciascun lavoratore, nonché con la formazione mirata di un determinato numero di lavoratori come «*senior trainer*» di *Industry 4.0*. Tale ultimo aspetto pare meritevole di considerazione, in ragione del fatto che conferma l'attenzione che, anche a livello decentrato, la contrattazione sta dedicando alle tematiche più innovative del lavoro e della produzione (si pensi al tema «*Internet of Things*»).

1.1.2.3. — *Il contratto collettivo aziendale Bonfiglioli (17 luglio 2017)* — Nel luglio 2017, la Bonfiglioli – azienda attiva nel settore della progettazione e della realizzazione di soluzioni per la trasmissione di potenza nell'industria e nelle macchine, relative alle energie rinnovabili – e le rappresentanze dei lavoratori hanno sottoscritto un Accordo integrativo aziendale. Anch'esso, in linea con i precedenti sopra considerati, risulta improntato a una piena valorizzazione della formazione e dello sviluppo della professionalità del lavoratore, così come anche a un modello di partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali.

Meritevole di considerazione è altresì la previsione della possibilità di organizzare iniziative congiunte di solidarietà, tese a essere di aiuto concreto alle popolazioni colpite da gravi calamità naturali.

L'accordo dedica particolare attenzione al *welfare* aziendale e ai premi di risultato, fissando con rigore e precisione i parametri da applicare ai fini della determinazione del relativo valore. Di interesse risulta altresì il cd. «*Bonfiglioli Improvement System*»: un sistema inclusivo di partecipazione, teso a realizzare il miglioramento continuo, attraverso un approccio orientato alla condivisione con le rappresentanze dei lavoratori; in estrema sintesi, i lavoratori sono posti nelle condizioni di poter proporre autonomamente modifiche, miglioramenti, progetti.

1.1.2.4. — *Il contratto collettivo aziendale Star (16 giugno 2017)* — Il 16 giugno 2017 è stato sottoscritto (con l'assistenza di Assolombarda, Confindustria Milano, Monza e Brianza, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil) il contratto collettivo aziendale della Star: azienda leader mondiale nel settore agroalimentare. Anche tale accordo risulta fondato su una visione delle relazioni industriali fortemente improntata al confronto e alla condivisione con le parti sociali, attorno alle questioni e alle opportunità connesse all'attività produttiva.

Pienamente in linea con gli elementi caratterizzanti i contratti precedentemente esaminati, anche in quello in parola si ribadisce la priorità strategica insita nello sviluppo della formazione dei lavoratori e nella valorizzazione della loro professionalità, nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività dell'impresa.

In questo senso, viene prevista l'attivazione di programmi formativi, finanziati anche mediante fondi contrattuali, nonché l'introduzione di un sistema di valutazione delle prestazioni e delle professionalità, rispetto alle previsioni contrattuali.

1.1.2.5. — *Osservazioni attorno ai tratti comuni: premi di risultato, welfare e sostenibilità* — A valle della presentazione di sintesi degli otto contratti selezionati, merita ora svolgere alcune mirate considerazioni attorno ai tratti comuni che possono essere rinvenuti tra i diversi accordi, nazionali come aziendali, sin qui considerati.

Come anticipato in premessa, i profili che possono venire in evidenza sono molteplici. Procedendo per gradi, quello cui occorre dedicare una speciale attenzione attiene anzitutto alla cd. «welfarizzazione» dei premi di risultato, ben riscontrabile dallo studio trasversale di diversi dei contratti collettivi cronologicamente situati nell'intervallo temporale in esame.

Sul punto merita ricordare che, con la legge finanziaria per il 2016, il legislatore aveva contemplato la possibilità, per il lavoratore, di convertire una parte o la totalità dei premi di risultato contrattati in azienda in servizi di *welfare* aziendale.

L'art. 1, comma 184, l. n. 208/2015, prevede, invero, che il lavoratore possa scegliere se ricevere il premio di risultato in danaro, con una tassazione agevolata al 10%, oppure se sostituire le relative somme con i *benefits* (servizi, opere, prestazioni) previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 51 del Tuir, assoggettati al regime di detassazione di cui all'art. 51, comma 2, lettere *f, f-bis, f-ter*, dello stesso (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) (2).

L'intervento legislativo ha, in realtà, carattere recettizio, giacché il legislatore è intervenuto nel disciplinare un fenomeno già ampiamente diffuso nella contrattazione collettiva. Ebbene, proprio nella contrattazione collettiva nazionale del secondo semestre del 2017 può, come visto, scorgersi un interessante contributo in tal senso.

Si pensi all'ultimo rinnovo del Ccnl metalmeccanici industria. Non v'è dubbio che le previsioni contrattuali qui in considerazione ben si inseriscono nell'ambito di un *trend* incentivante la welfarizzazione dei premi di risultato, in ragione della loro maggiore convenienza fiscale, rispetto ai premi di risultato medesimi.

Tali *flexible benefits* consistono in prestazioni (beni e servizi) di *welfare*, adattabili alle esigenze dei prestatori di lavoro (si pensi, ad esempio, al

(2) A mente dell'art. 1, comma 184, l. n. 208/2015: «le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182».

rimborso delle spese scolastiche sostenute per i figli, o al cd. «carrello della spesa»).

Come noto, generalmente l'erogazione dei premi di risultato che contengono una componente di *welfare* si fonda sull'attuazione di un programma di *welfare* avente carattere complementare all'erogazione di un premio in danaro (cd. «quota *cash*»), che si aggiunge così alla cd. «quota *welfare*»): è dunque il lavoratore che esercita la scelta tra le due opzioni, in base alle proprie esigenze.

Accanto a tale modello, ve ne sono altri che prevedono, invece, che, in presenza dei requisiti per il conseguimento del premio di risultato, il lavoratore si veda riconosciuta un'erogazione aggiuntiva, rispetto a quella propriamente premiale, destinata ai fondi di previdenza e assistenza integrativi.

A tali due modelli prevalenti, qui brevemente richiamati, si assomma, in realtà, una serie pressoché infinita di altre possibili combinazioni.

Orbene, la possibilità per il prestatore di lavoro di «convertire» – totalmente o parzialmente – il premio di risultato in misure di *welfare* aziendale, come visto integralmente detassate, suscita interrogativi.

Pur non essendo questa la sede per lo sviluppo di una trattazione organica sul tema, non pare potersi tacere una sintetica riflessione attorno alla questione della complementarità, ovvero della alternatività tra il *welfare benefit* e il premio di risultato in danaro.

E invero, il punto nodale del ragionamento attiene proprio alla possibilità di scorgere, nella tendenza contrattual-collettiva in parola (come visto, pienamente incentivata dal legislatore), un segnale evocativo di una inclinazione a «sbilanciare» il punto di equilibrio tra premi di risultato in danaro e *flexible benefits* a favore di questi ultimi.

Al riguardo, non pare potersi revocare in dubbio che tale peculiarità si inserisce nell'alveo di una tendenza che vede l'istituto della retribuzione, nel suo insieme, soggetta, negli ultimi decenni, a un *trend* evolutivo di non trascurabile rilievo, sull'onda di mutamenti strutturali e radicali che hanno interessato, come del resto interessano e interesseranno, l'intero sistema produttivo globale.

Così, la stessa funzione corrispettiva della retribuzione si presta a essere oggetto di riconsiderazione, prospettandosi all'esegeta un'opera di riflessione attorno all'affiancamento di una logica sociale, motivazionale e incentivante della *performance* alla logica puramente di scambio lavoro/remunerazione.

Un secondo punto chiave che emerge dalla lettura trasversale sopra sinteticamente offerta attiene al grande tema della sostenibilità del lavoro. E,

in un certo qual modo, la stessa welfarizzazione dei premi di risultato ben si iscrive entro il perimetro di tale profilo.

L'attenzione che, in una dimensione collettiva, tanto nazionale quanto aziendale, viene dedicata al profilo in parola ben si coglie, anzitutto, in una dinamica di relazioni industriali improntate al dialogo e alla condivisione. Tale peculiarità, come visto, emerge dalla quasi totalità dei contratti sopra considerati, esprimendo essa la ricerca di soluzioni condivise, cooperative e reciprocamente proficue per entrambe le parti.

In un contesto di rapidissima e inarrestabile evoluzione del contesto e del paradigma produttivo di riferimento, la sostenibilità del lavoro «passa» *in primis* dal superamento di un approccio marcatamente conflittuale delle relazioni industriali, con l'approdo a una logica partecipativa, che esalti il ruolo del sindacato.

Dall'analisi della contrattazione collettiva del secondo semestre del 2017 emerge invero un importante segnale nel senso dell'affermazione di sistemi inclusivi di partecipazione, tesi a realizzare il miglioramento continuo, attraverso un approccio orientato alla condivisione con le rappresentanze dei lavoratori.

Prestando, poi, attenzione alla dimensione più propriamente contenutistica della sostenibilità negli accordi collettivi, può dirsi che essa sia rinvenibile nella conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, nella previsione di incrementi retributivi «ancorati» alla *performance*, nella ricerca di una partecipazione organizzativa dei lavoratori, al fine di conseguire un miglioramento continuo, nell'investimento in programmi di efficientamento energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, nell'introduzione di sistemi di *welfare* solidi e articolati, capaci di intercettare le esigenze dei lavoratori (del settore, come dell'azienda).

2. — *Le ipotesi di accordo da seguire e altre previsioni contrattuali di rilievo* —

2.1. — *Gli accordi di riorganizzazione del Ccnl Gruppo Poste italiane (30 novembre 2017)* — Poste italiane Spa, Slp Cisl, Failp Cisl, Confsal Comunicazioni e Ugl hanno stipulato in data 30 novembre 2017 l'Accordo di rinnovo per il triennio 2016-2018.

Il rinnovo si inserisce in un contesto di pattuizioni ben più esteso, nell'ambito di un programma aziendale di riorganizzazione e in particolare di una seconda intesa – stipulata tra le parti nella stessa data – dalle forti ricadute occupazionali, la quale nell'arco di un triennio prevede l'esodo volontario di oltre 15.000 dipendenti a tempo indeterminato a fronte della copertura di almeno 6.000 nuovi posti di lavoro a tempo pieno nel gruppo,

e rinvia a un secondo, specifico accordo, l'individuazione del personale coinvolto e delle modalità di attuazione.

Va precisato al riguardo che alla «copertura» non corrispondono necessariamente nuove assunzioni, potendo l'obiettivo essere raggiunto anche per mezzo di trasformazioni di contratti a tempo parziale o conversioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, secondo logiche di stabilizzazione. La stabilizzazione è rivolta in particolare anche a dipendenti che abbiano avuto contratti di lavoro a tempo determinato presso l'azienda, in evidente assolvimento di una funzione deflattiva del contenzioso giudiziale in essere o in potenza.

Nel merito del rinnovo, poiché esso interviene a notevole distanza di tempo rispetto alla propria data di decorrenza, è anzitutto previsto un consistente importo *una tantum* a titolo di vacanza contrattuale per il (lunghissimo) periodo gennaio 2016-30 novembre 2017, di 1.000 euro (per un livello C) ai dipendenti in servizio, da corrispondere nel mese di gennaio 2018.

A tale somma si aggiungono gli aumenti contrattuali di 103 euro complessivi (livello C), dei quali 81,5 per aumenti tabellari, 40 dal 1° febbraio 2018, e di 41,5 dal 1° ottobre.

Viene introdotto un Fondo sanitario per i dipendenti Poste italiane, con contribuzione a carico dell'azienda ed è innalzata la contribuzione a carico dell'azienda per il Fondo previdenza integrativa (+0,4%, dall'1,9 al 2,3%).

Sul piano normativo (clausola 23): si segnalano in particolare l'introduzione di una nuova disciplina sul lavoro a tempo parziale, adeguata al d.lgs. n. 81/2015 (in particolare per la cd. «clausola elastica speciale», cfr. 23 par. IX); si riconoscono ulteriori patologie e la migliore definizione della comunicazione e degli obblighi di reperibilità (parr. IV, V, VI, VII e VIII) tra dipendente e azienda per la malattia (clausola 41); la possibilità di fruire dei primi due mesi di congedo parentale all'80% di stipendio è stata estesa fino ai sei anni del bambino (clausola 43, par. VII).

2.2. — *L'ipotesi di rinnovo del Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione (3 dicembre 2017)* — In data 3 dicembre 2017, le federazioni di Cgil, Cisl e Uil hanno rinnovato fino al 31 dicembre 2019 il Ccnl per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci, spedizione e logistica con le principali associazioni imprenditoriali del settore industriale (3).

(3) Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Confetra, Aite, Fai, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap/I, Unitai, Clai, Confartigianato trasporti, Fita-Cna e Trasportounito-Fiap.

Si tratta di un'ipotesi di accordo, rispetto alla quale è previsto che le parti firmatarie, previa consultazione certificata dei lavoratori tramite assemblee, sciolgano le riserve entro il 31 gennaio 2018.

L'intesa concerne oltre 700.000 lavoratori e perviene all'esito di un aspro e prolungato confronto sindacale, dopo mesi di sciopero e una trattativa ininterrotta di cinque giorni, all'esito del quale non tutte le 25 sigle del settore hanno aderito: le rappresentanze categoriali del settore cooperativo, dopo tre giorni, hanno infatti abbandonato il tavolo delle trattative.

Dal punto di vista economico, viene previsto un aumento medio di 108 euro (aumenti da 25 euro cadauno il 1° febbraio 2018, 1° ottobre 2018, 1° maggio 2019, di 33 il 1° ottobre 2019), unito a un'indennità di vacanza contrattuale (essendo il contratto scaduto il 31 dicembre 2015) pari a 300 euro (200 nel settore artigiani) per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2017, 200 al 1° maggio 2018, 100 a novembre 2018 (100 a marzo e 100 ad aprile 2018 per gli artigiani).

Dal punto di vista normativo, le innovazioni possono essere così sintetizzate:

- una nuova definizione dei livelli di inquadramento del personale viaggiante: in particolare la classificazione del personale viaggiante non è più legata alla portata dei mezzi bensì alla tipologia dei servizi svolti (in funzione delle mansioni, del tipo di portata e della tipologia del veicolo): vengono quindi individuati 3 livelli (Q1, Q2, Q3) che sostituiscono gli 8 precedenti (rispettivamente: G, H; D, E, F; e A, B, C);

- introduzione della nuova figura professionale del «*riders*» (da definire entro la stesura dei testi);

- per disincentivare il fenomeno dell'assenteismo che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, le parti hanno convenuto di introdurre una nuova disciplina dei giorni di malattia a carico dell'azienda (art. 11-*sexies*): superato un certo numero di assenze, si prevede un decremento di retribuzione pari a una percentuale del compenso per lavoro straordinario forfetizzato (25% dal quarto episodio, 50% dal quinto, 75% dal sesto, 100% dal settimo in poi), salvo per alcune patologie esonerate, con redistribuzione degli importi trattenuti per mezzo di accordi di II livello;

- rimozione di qualsiasi divieto di utilizzo del lavoro a chiamata, a scanso di equivoci per il personale privo dei requisiti soggettivi di utilizzo, che forse potevano già essere risolti ai sensi del punto n. 8 della tabella di cui al r.d. n. 2657/1923 per il «personale addetto ai trasporti di persone o merci»;

- al fine di incentivare nuova occupazione di lavoratori con più di 29 anni assunti a tempo indeterminato, sono previste misure particolari che

prevedono la riduzione dei Rol per i primi tre anni (e la loro riduzione dal 15% al 5% nei primi 5 anni per le imprese artigiane);

- previsioni di maggiore flessibilità in materia di orario di lavoro;
- infine si recepisce l'accordo interconfederale del 2016 contro le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016, a sua volta attuativo dell'Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 (4).

In materia di appalto nel settore della logistica (art. 42), si prevede che gli appalti debbano essere affidati solo a imprese che applicano il Ccnl le quali devono presentare alcuni requisiti: avere mezzi propri e attrezzature adeguate, nonché solidità finanziaria ed economica; essere in regola sul piano fiscale e contributivo; produrre il Durc e una certificazione di *rating* ogni sei mesi.

Si vieta altresì il subappalto, precisando che non esiste subappalto quando un consorzio assegna un appalto a un'impresa consorziata.

L'accordo prevede che il mancato rispetto di tali condizioni è motivo di risoluzione del contratto d'appalto.

Un punto importante riguarda il cambio di appalto. In primo luogo si riconosce che i lavoratori impiegati nei siti oggetto di appalto prima del 7 marzo 2015 mantengono le tutele previste dall'art. 1, comma 40, contro il licenziamento illegittimo e non quelle di cui al d.lgs. n. 23/2015. L'impresa appaltante deve anche garantire il passaggio diretto di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto da almeno sei mesi continuativi, mantenendo l'anzianità pregressa, tutti i trattamenti salariali e i diritti normativi.

Sul piano formale-procedurale, l'appaltante deve informare i sindacati su tutte le questioni relative al subentro, mentre la società che cessa l'appalto deve fornire l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto con le informazioni sulla loro retribuzione.

2.3. — L'accordo di programma per il rinnovo del Ccnl telecomunicazioni (23 novembre 2017) — Il 23 novembre Slc Cgil Fistel Cisl Uilcom Uil e Asstel hanno definito l'ipotesi di accordo di programma per rinnovo del Ccnl nel settore Telecomunicazioni, da ratificare entro il 15 gennaio 2018, con impegno delle Oo.Ss., da un lato, a presentare la piattaforma unitaria entro il 31 marzo 2018 e di Asstel, dall'altro, ad avviare il confronto entro un mese dalla ricezione.

L'intesa, conferma il ruolo del Ccnl quale strumento di regolazione generale, di definizione dei trattamenti economici minimi e delle materie demandate alla contrattazione di secondo livello, in linea con le previsioni già

(4) In *RGL*, 2016, n. 3, *Osservatorio della contrattazione collettiva*, par. 1.

contenute nell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (clausole 2, 3 e 7), nel Protocollo del 2013 e nel Testo Unico del 10 gennaio 2014.

L'accordo programmatico interviene esclusivamente sotto il profilo retributivo, con un aumento mensile medio (livello 5) pari a 50 euro in termini retributivi, di cui 20 dal 1° gennaio 2018 e 30 dal 1° luglio 2018 (20 tabellari e 10 come Edr), e 120 euro annui per mezzo di strumenti di *welfare*, definibili a livello aziendale nel rispetto della legge, con possibilità di destinare tale somma al Fondo di previdenza complementare «Telemaco».

2.4. — *Altre previsioni contrattuali di rilievo* — Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil, insieme ai rappresentanti di Unionchimica Confapi, hanno convenuto di corrispondere ai lavoratori di tutti i settori coinvolti nel Ccnl (chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro) l'aumento salariale previsto per gennaio 2018, e di rinviare la verifica degli scostamenti inflattivi prevista dalla clausola 78 del Ccnl alla verifica successiva prevista per giugno 2018.

Nel settore Terziario-distribuzione e servizi, invece, il 29 settembre 2017, Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno disposto che l'aumento salariale (16 euro al livello IV), originariamente previsto dall'Accordo di rinnovo del 30 marzo 2015 per novembre 2016, debba essere corrisposto nel mese di marzo 2018.

Questo aumento, che era stato sospeso in virtù di dichiarate difficoltà congiunturali di settore, era l'unico rimasto bloccato, visto che ad agosto 2017 risultava regolarmente erogato anche l'aumento a esso successivo, come pure tutti quelli a esso precedenti (aprile 2015, novembre 2015 e giugno 2016).

Al contempo la data di scadenza del contratto è posticipata dal 31 dicembre 2017 al 31 luglio 2018, con una previsione che, di fatto, per non tradursi in un'anticipazione degli aumenti contrattuali oggetto di successiva negoziazione, forse vanifica l'aspetto positivo della previsione, perché non colma, nell'arco di decorrenza contrattuale, la perdita di potere d'acquisto alla quale sono stati sottoposti i lavoratori.